

CONTRIBUTO UNIFICATO



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

La Corte d'Appello di Bologna, SEZIONE III CIVILE, riunita in Camera di Consiglio in persona di:

- Dott. Giovanni PILATI - Presidente
- Dott. Roberto APONTE - Consigliere
- Dott. Anna Maria DRUDI - Consigliere rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al N. 221/2011 V.G.

promosso da:

S. [redacted] B. [redacted] P. [redacted] S. [redacted] C. [redacted]
 A. [redacted] RAPP.TA E DIFESA DAGLI AVV.TI F. GARUTI E P.L. C. [redacted]
 [redacted]

nei confronti di:

I. [redacted] F. [redacted] V. [redacted] RAPP.TA E DIFESA DAGLI
 AVV.TI R. P. [redacted] E G. B. [redacted]

In punto a: Ricorso ex art. 22 R.D. 16.3.1942 n. 267

A scioglimento della riserva di cui all'udienza in data 24.6.2011;

Premesso in fatto che:

- il Tribunale di Modena, con decreto 25-31.3.2011, rigettava l'istanza di fallimento avanzata da S. [redacted] B. [redacted] P. [redacted] S. [redacted] C. [redacted] per azioni il 22.12.2010 nei confronti di I. [redacted] F. [redacted] V. [redacted]

C.A.S.O. .it

- S.R.L., vantando un credito di oltre € 1.300.000,00 a titolo di mutuo ipotecario fondiario; ciò ritenendo non acquisita prova dell'insolvenza della società in ragione dell'espropriazione immobiliare attivata dalla creditrice istante, nell'ambito della quale la garanzia ipotecaria dalla stessa vantata non risultava incapiente, nonché dell'assenza di altri indici di insolvenza;
- avverso tale decisione, con ricorso depositato in data 29.4.2011, S. B. ha proposto tempestivo reclamo deducendone la complessiva erroneità;
- si è costituita la società resistente contrastando il reclamo ed eccependo la carenza di interesse ad agire dell'istante;
- indi, alla precisata udienza, il Collegio si è riservato di decidere

Osserva:

Il reclamo è fondato.

Indiscussi i limiti quantitativi, che, sia soggettivamente (art. 1 L.F.) che oggettivamente (art. 15, u.c., L.F.), consentono la sottoposizione della società debitrice a fallimento, è, invero, evidente che il criterio esclusivamente patrimoniale adottato dal Tribunale per la valutazione dello stato di insolvenza della stessa, se astrattamente corretto in relazione ad una società in stato di liquidazione, tuttavia è del tutto incongruo rispetto ad una società che detto stato non ha dichiarato e che, dunque, deve sottostare al criterio di base individuato dall'art. 5 L.F., in forza del quale la situazione di insolvenza è integrata non già dalla eventuale sovrabbondanza dell'attivo sul passivo, bensì dalla impossibilità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

E, nella specie, non vi è dubbio che il già risalente inadempimento alle rate di mutuo, l'entità del credito e l'attivazione di una procedura

esecutiva immobiliare sull'unico cespite della società stessa siano manifestazioni ex sé rilevanti, anche in assenza d'altro, ai fini e per gli effetti di cui al richiamato art. 5 L.F.

Né valgono in contrario gli esiti apparentemente positivi degli ultimi bilanci (peraltro grandemente condizionati dal valore dell'immobile oggetto di pignoramento, come nella presente sede ampiamente contrastato) ovvero le poche migliaia di euro risultanti a credito dai prodotti estratti di conto corrente ancora accesi presso altri tre istituti di credito, laddove si osservi che questi ultimi, riportando fin dal mese di ottobre 2010 unicamente movimentazioni di sussistenza degli stessi (competenze, bolli ecc.), appaiono in realtà dimostrativi anche della sostanziale cessazione di ogni attività di impresa e, dunque, anche di un'ulteriore manifestazione di impotenza a far fronte al credito dell'istante, la cui eventuale unicità (soprattutto considerando l'entità del credito) non è pacificamente di ostacolo alla dichiarazione di fallimento.

Quanto in premessa consente di disattendere anche l'eccezione di carenza di interesse da parte del creditore istante alla dichiarazione di fallimento, attesa l'incongruenza del richiamo medesimo in ambito fallimentare laddove l'abolizione dell'istituto del fallimento d'ufficio non ha affatto inciso l'interesse di natura pubblicistica che sottende detta declaratoria, unicamente condizionata alla mera attivazione della procedura ad opera di un creditore legittimato ovvero, appunto, del P.M., con ciò rimanendo assorbito ogni esame connesso al reale valore dell'immobile oggetto di pignoramento.

Ciò posto, sussistono tutti i requisiti per l'assoggettamento a procedura fallimentare della società sopra indicata.

P.Q.M.

Visto l'art. 22 L.F.

In accoglimento del reclamo di cui alle premesse dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Modena per la dichiarazione di fallimento della società I██████████ P██████████ V██████████, con sede in C██████████ (██████████). Via M██████████

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte d'Appello, il 1.7.2011

IL PRESIDENTE

Il Consigliere est.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IL CASO.it

IL FUNZIONARIO
Michele Busico

[Handwritten signature]

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Depositato in Cancelleria

Oggi 12 LUG. 2011

IL FUNZIONARIO
Michele Busico

[Handwritten signature]